

Privacy e accesso agli atti della PA

A domanda risponde Prof. Avv. Michele IASELLI

10 luglio 2025 - dalle ore 11:30 alle 12:30

ASMEL - Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione
degli Enti Locali


Email info@dpointrete.it

Numero Verde 800.16.56.54


Web: www.dpointrete.it

www.asmel.eu






Le diverse forme di accesso




Alla luce dell'evoluzione intensa della trasparenza e dei cambiamenti intercorsi possiamo quindi attualmente distinguere tra tre diverse forme di accesso:


1. **Accesso civico generalizzato** previsto dall'art. 5, comma 2 del decreto trasparenza;
2. **Accesso civico "semplice"** previsto dall'art. 5, comma 1 del decreto trasparenza, e disciplinato nel citato decreto già prima delle modifiche ad opera del d.lgs. 97/2016.
3. **Accesso ai documenti amministrativi** di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 ("accesso documentale").




L'accesso ai documenti amministrativi
(Artt. 22 e segg. della Legge n. 241/1990, D.P.R. n. 184/2006)




Chi può chiedere l'accesso?




Tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto.




A chi può essere avanzata la richiesta di accesso?




Alle Pubbliche Amministrazioni, alle aziende autonome e speciali, ai gestori di pubblici servizi, ecc.




Che cosa si può chiedere?




Il richiedente ha diritto di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi.




Ci sono eccezioni o limiti?




Sì. Sussistono alcuni documenti esclusi dal diritto di accesso (vedi art. 24 della Legge n. 241/1990, ad es. documenti coperti da segreto di Stato, ecc.). Deve essere comunque garantito al richiedente l'accesso ai documenti la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.




La richiesta di accesso deve essere motivata?




Sì, è necessario motivare la richiesta. Nel caso di documenti contenenti dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale la richiesta deve essere motivata dalla documentata necessità di esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria di rango pari a quello dell'interessato, o un diritto della personalità o altro diritto e libertà fondamentale o di tutelare una situazione giuridicamente rilevante di rango pari a quella dell'interessato, o un diritto della personalità o altro diritto o libertà fondamentale.




In quanto tempo deve essere fornita una risposta?




Entro 30 giorni dalla richiesta, decorsi i quali la stessa si intende respinta.




Quali sono gli strumenti di tutela in caso di mancato
riscontro o riscontro negato?




Il richiedente può ricorrere al Tar, al Difensore Civico o alla Commissione per l'accesso. Se l'accesso è negato o differito per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante, il quale si pronuncia entro 10 giorni dalla richiesta (vedi art. 25 della Legge n. 241/1990).




L'accesso civico semplice e generalizzato
Art. 5 comma 1 del d. lgs. n. 33/2013 e Art. 5 comma 2
del d. lgs. n. 33/2013




Chi può chiedere l'accesso?




Chiunque




A chi può essere avanzata la richiesta di accesso?



Alle Pubbliche amministrazioni, agli enti pubblici economici, alle società in controllo pubblico, ecc.




Che cosa si può chiedere?




In caso di accesso civico semplice, chiunque ha diritto di richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati per i quali - pur sussistendo un obbligo di pubblicazione - l'amministrazione non vi abbia provveduto.


In caso di accesso civico generalizzato, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti ulteriori rispetto a quelli per i quali è previsto un obbligo di pubblicazione, salvo i casi in cui ricorrano i limiti derivanti dalla tutela degli interessi pubblici o privati oppure nei casi di esclusione previsti (art. 5-bis, commi 1-3 del d. lgs. n. 33/2013).




Ci sono eccezioni o limiti?




Sì. L'accesso civico generalizzato è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela della sicurezza pubblica e ordine pubblico, sicurezza nazionale, ecc.; per evitare un pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali, della libertà e la segretezza della corrispondenza, ecc. (vedi art. 5-bis, commi 1-3 del d. lgs. n. 33/2013).




La richiesta di accesso deve essere motivata?




NO




In quanto tempo deve essere fornita una risposta?



Entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, differibile di ulteriori 10 giorni nel caso in cui siano stati coinvolti uno più soggetti controinteressati.



Quali sono gli strumenti di tutela in caso di mancato riscontro o riscontro negato?




Il richiedente può presentare riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che decide con provvedimento motivato, entro 20 giorni.


Se l'accesso è stato negato o differito per evitare un pregiudizio alla protezione dei dati personali, il predetto responsabile provvede sentito il Garante, che si pronuncia entro 10 giorni (art. 5 comma 7 del d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.).

Avverso la decisione dell'amministrazione o del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può ricorrere al Tar. In caso di atti delle amministrazioni delle regioni o degli enti locali, il richiedente può anche ricorrere al difensore civico competente, ove costituito o in mancanza, al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore, che si pronuncia entro 30 giorni.


Se l'accesso è stato negato o differito per evitare un pregiudizio alla protezione dei dati personali, il difensore civico provvede sentito il Garante, che si pronuncia entro 10 giorni (art. 5 comma 8 del d. lgs. n. 33/2013 e s.m.i.).




L'accesso riguardante persone decedute
(Art. 2 -terdecies del D. lgs. n. 196/2003 e s.m.i., Codice in
materia di protezione dei dati personali)




Chi può chiedere l'accesso?




Chi ha un interesse proprio, chi agisce a tutela dell'interessato, come suo mandatario o per ragioni familiari meritevoli di protezione.




A chi può essere avanzata la richiesta di accesso?




Al Titolare del trattamento (ossia alla Società, alla Pubblica Amministrazione, al libero professionista, ecc. che determina le finalità e tratta i dati dell'interessato) anche per il tramite del Responsabile per la protezione dei dati personali, laddove nominato.




Che cosa si può chiedere?




Si può chiedere l'accesso ai dati personali della persona deceduta, di conoscere le finalità del trattamento, le categorie di dati, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione dei dati o i criteri utilizzati per determinarlo, l'origine dei dati, nonché di conoscere l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione o trasferimenti dei propri dati fuori dall'Unione Europea.




Ci sono eccezioni o limiti?




Sì. Il diritto di accesso ai dati di persone decedute è escluso nei casi previsti dalla legge o quando, limitatamente all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione, la persona deceduta lo abbia espressamente vietato con dichiarazione scritta comunicata al Titolare del trattamento. Tale divieto non può produrre effetti pregiudizievoli per l'esercizio da parte dei terzi dei diritti patrimoniali che derivano dalla morte dell'interessato nonché del diritto di difendere in giudizio i propri interessi (vedi art. 2-terdecies del D. lgs. n. 196/2003 e s.m.i., Codice in materia di protezione dei dati personali).




La richiesta di accesso deve essere motivata?




NO




In quanto tempo deve essere fornita una risposta?




Entro un mese dalla richiesta, salvo eventuali proroghe nei casi previsti dall'art. 12 del GDPR.




Quali sono gli strumenti di tutela in caso di mancato
riscontro o riscontro negato?




Il richiedente può rivolgere un reclamo al Garante o ricorrere all'Autorità giudiziaria.




Accesso dell'interessato
(Artt. 12 e 15 del Regolamento (UE) 2016/679, c.d.
GDPR)




Chi può chiedere l'accesso?




L'interessato (la persona fisica cui i dati si riferiscono)
oppure un suo delegato.




A chi può essere avanzata la richiesta di accesso?




Al Titolare del trattamento (ossia alla Società, alla Pubblica Amministrazione, al libero professionista, ecc. che determina le finalità e tratta i dati dell'interessato), anche per il tramite del Responsabile per la protezione dei dati personali, laddove nominato.




Che cosa si può chiedere?




Si può chiedere l'accesso ai propri dati personali, di conoscere le finalità del trattamento, le categorie di dati, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione dei dati o i criteri utilizzati per determinarlo, l'origine dei dati, nonché di conoscere l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione o trasferimenti dei propri dati fuori dall'Unione Europea.




Ci sono eccezioni o limiti?




Sì. Il diritto di accesso dell'interessato non deve ledere i diritti e le libertà altrui o ad esempio causare un pregiudizio effettivo e concreto allo svolgimento di indagini difensive o all'esercizio di un diritto in sede giudiziaria (vedi art. 15 del GDPR e artt. 2-undecies e 2-duodecies del D. lgs. n. 196/2003 e s.m.i., Codice in materia di protezione dei dati personali).




La richiesta di accesso deve essere motivata?




NO




In quanto tempo deve essere fornita una risposta?




Entro un mese dalla richiesta, salvo eventuali proroghe nei casi previsti dall'art. 12 del GDPR.




Quali sono gli strumenti di tutela in caso di mancato
riscontro o riscontro negato?




Il richiedente può rivolgere un reclamo al Garante o ricorrere all'Autorità giudiziaria.



La posizione della giurisprudenza in merito ai rapporti con la normativa in materia di protezione dei dati personali



Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza 2
aprile 2020, n. 10




Oggetto della sentenza

La decisione affronta il tema dell'accesso ai documenti amministrativi e distingue chiaramente tra:

- Accesso documentale ordinario (Legge 241/1990)
- Accesso civico semplice (D.Lgs. 33/2013)
- Accesso civico generalizzato (D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016)

La questione principale riguarda il dovere dell'amministrazione di esaminare le richieste di accesso anche secondo il criterio dell'accesso civico, se il richiedente non specifica il regime giuridico di riferimento.




Principali questioni affrontate

1. Diritto di accesso e titolarità dell'interesse:

- L'accesso documentale ordinario è limitato ai soggetti che dimostrano un interesse giuridico diretto.
- L'accesso civico generalizzato è invece aperto a chiunque, senza necessità di dimostrare un interesse qualificato.

2. Obblighi dell'amministrazione nel trattamento delle richieste di accesso:

- Se il richiedente non specifica se intende richiedere accesso documentale o civico, l'amministrazione deve comunque valutare entrambe le ipotesi.
- L'accesso civico generalizzato si applica anche agli atti delle gare d'appalto e all'esecuzione dei contratti pubblici, purché non vi siano limitazioni specifiche.



Principi di diritto enunciati

1. **Obbligo di esame congiunto delle richieste:**


- Le amministrazioni pubbliche non possono respingere un'istanza solo perché non è stata formulata in termini precisi.
- Devono esaminare la richiesta sia sotto il profilo dell'accesso documentale, sia sotto quello dell'accesso civico.

2. **Legittimazione all'accesso nella fase esecutiva di un contratto pubblico:**


- Un concorrente che ha partecipato a una gara pubblica può accedere agli atti della fase esecutiva se dimostra un interesse attuale e concreto (ad es. per verificare eventuali inadempimenti dell'aggiudicatario).
- Se l'accesso è finalizzato solo a un controllo generico, senza un interesse specifico, può essere negato.

3. **Accesso civico generalizzato nei contratti pubblici:**

- Il principio di trasparenza implica che la regola generale è la conoscibilità degli atti.
- Tuttavia, l'accesso civico generalizzato deve bilanciarsi con i limiti di tutela di interessi pubblici e privati, come la sicurezza nazionale, la protezione dei dati personali o segreti industriali.



La giurisprudenza amministrativa, comunque in generale, ha elaborato un indirizzo interpretativo che privilegia il diritto di accesso, considerando per converso recessivo l'interesse alla riservatezza dei terzi, quando l'accesso stesso sia esercitato per la difesa di un interesse giuridico, nei limiti in cui esso sia necessario alla difesa di quell'interesse (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 20 aprile 2006, n. 2223).



Vengono individuati tre livelli di protezione dei dati dei terzi, cui corrispondono tre gradi di intensità della situazione giuridica che il richiedente intende tutelare con la richiesta di accesso.


I tre livelli di protezione delineati sono:

1. Massima protezione: In questo livello, l'accesso ai dati personali è consentito solo se la situazione giuridica che il richiedente intende tutelare ha un rango pari a quello dei dati richiesti. Ciò significa che l'interesse del richiedente deve essere di pari importanza rispetto al diritto alla riservatezza del terzo.


2. Protezione intermedia: Qui, l'accesso è permesso quando le informazioni richieste sono strettamente indispensabili per la tutela dell'interesse giuridico del richiedente. In altre parole, l'accesso è giustificato solo se non esistono alternative per ottenere le informazioni necessarie alla difesa dei propri diritti.

3. Protezione minima: In questo caso, è sufficiente che l'accesso sia necessario per la tutela dell'interesse del richiedente, senza ulteriori requisiti di proporzionalità o indispensabilità.

(Cons. Stato Sez. IV, 14 maggio 2014, n. 2472).




Orientamenti giurisprudenziali più recenti



La **Sentenza n. 1117 del 2 febbraio 2024** della **Sezione IV del Consiglio di Stato** ha affrontato tematiche rilevanti riguardanti l'accesso civico generalizzato e il suo rapporto con l'accesso documentale disciplinato dalla legge n. 241/1990.

Contesto della controversia: Un cittadino aveva presentato al Comune di Controne una richiesta di accesso a documenti amministrativi relativi a un progetto di riqualificazione di un edificio storico, finanziato in parte dal Ministero dell'Interno. Il Comune aveva inizialmente respinto l'istanza basata sull'accesso documentale ex legge n. 241/1990. Successivamente, il richiedente aveva presentato una nuova istanza basata sull'accesso civico generalizzato ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 33/2013. Il Comune aveva nuovamente negato l'accesso, ritenendo la seconda richiesta una mera reiterazione della prima. Il TAR di Salerno aveva accolto il ricorso del cittadino, dichiarando illegittimo il diniego del Comune. Il Comune aveva quindi proposto appello al Consiglio di Stato.

Decisione del Consiglio di Stato: Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello del Comune, confermando la decisione del TAR. La Corte ha sottolineato che l'accesso civico generalizzato è azionabile da chiunque, senza necessità di dimostrare un interesse concreto e attuale legato alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti e senza obbligo di motivazione. Questo tipo di accesso mira a favorire forme diffuse di controllo sull'operato delle pubbliche amministrazioni e a promuovere la partecipazione al dibattito pubblico. La Corte ha inoltre chiarito che l'accesso civico generalizzato e l'accesso documentale sono istituti distinti, con finalità diverse, e che la presentazione di una richiesta basata sull'accesso civico generalizzato non può essere considerata una mera reiterazione di una precedente istanza di accesso documentale.




La **Sentenza n. 8885 del 6 novembre 2024** della **Sezione IV del Consiglio di Stato** ha affrontato il tema dell'accesso ai titoli edilizi e della loro pubblicità, con particolare riferimento al diritto di accesso da parte dei proprietari confinanti.

Contesto della controversia: Un cittadino aveva richiesto al Comune di Procida l'accesso agli atti relativi a un titolo edilizio rilasciato a un vicino confinante. A fronte del silenzio-diniego dell'amministrazione comunale, il richiedente aveva presentato ricorso al TAR Campania, che aveva accolto la domanda, ordinando al Comune di consentire l'accesso agli atti richiesti. Il vicino confinante aveva quindi proposto appello al Consiglio di Stato, sostenendo che la richiesta di accesso fosse generica e preordinata a un controllo generalizzato dell'azione amministrativa.

Decisione del Consiglio di Stato: Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello, confermando la decisione del TAR. La Corte ha sottolineato:

- **Obbligo di pubblicazione dei titoli edilizi:** L'articolo 20 del d.P.R. n. 380/2001 prevede che dell'avvenuto rilascio di un titolo edilizio sia dato avviso all'albo pretorio. Questo obbligo di pubblicazione è funzionale a consentire a qualsiasi soggetto interessato di visionare gli atti del procedimento, garantendo un controllo diffuso sull'attività edilizia.
- **Diritto di accesso dei proprietari confinanti (vicinitas):** Il proprietario di un fondo vicino a quello interessato da nuove opere ha il diritto di accedere a tutti gli atti abilitativi edilizi. La posizione di vicinitas rappresenta una posizione qualificata e differenziata, non meramente emulativa o preordinata a un controllo generalizzato dell'azione amministrativa. Pertanto, la vicinitas conferisce un interesse diretto, concreto e attuale, collegato ai documenti dei quali è stato chiesto l'accesso.
- **Assenza di diritto alla riservatezza sui titoli edilizi:** I titoli edilizi sono atti pubblici e chi esegue le opere non può opporre un diritto di riservatezza per impedire l'accesso agli stessi. Questo principio vale indipendentemente dalla tipologia del titolo edilizio utilizzato, sia esso un permesso di costruire, una SCIA o una CILA.




La **Sentenza n. 8651 del 30 ottobre 2024** della **Sezione IV del Consiglio di Stato** ha affrontato il tema dell'accesso agli esposti presentati da terzi e della tutela della riservatezza nel contesto dei procedimenti amministrativi.

Contesto della controversia: La società Milara s.r.l. aveva presentato al Comune di Salerno una richiesta di accesso agli esposti che avevano portato l'amministrazione ad avviare un procedimento di verifica sulla segnalazione certificata di agibilità (S.C.A.) relativa a un complesso immobiliare di sua proprietà. Il Comune aveva parzialmente respinto l'istanza, richiamando l'art. 5, comma 2, lett. d), del proprio regolamento sull'accesso agli atti, che prevede il divieto di accesso agli esposti e alle denunce informative. La società aveva quindi impugnato il diniego davanti al TAR Campania, che aveva accolto il ricorso, ordinando al Comune di consentire l'accesso agli esposti. Il Comune di Salerno aveva successivamente proposto appello al Consiglio di Stato.

Decisione del Consiglio di Stato: Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello del Comune, riformando la decisione del TAR e confermando la legittimità del diniego di accesso agli esposti. La Corte ha sottolineato che:

- **Nesso di strumentalità necessaria:** L'accesso ai documenti amministrativi è consentito solo se sussiste un interesse diretto, concreto e attuale del richiedente, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso. Nel caso specifico, la società Milara s.r.l. non aveva dimostrato un nesso di strumentalità necessaria tra gli esposti e la tutela della propria posizione giuridica, avendo già ottenuto accesso agli atti del procedimento ispettivo avviato nei suoi confronti.
- **Tutela della riservatezza dei terzi:** Gli esposti presentati da privati cittadini per sollecitare l'attività di controllo dell'amministrazione non costituiscono di per sé atti amministrativi e sono tutelati dal diritto alla riservatezza.
- **Assenza di pregiudizio per il richiedente:** La società aveva già ottenuto l'accesso a tutti gli atti del procedimento ispettivo e non aveva dimostrato come la conoscenza degli esposti potesse apportare un ulteriore beneficio alla sua difesa. Pertanto, l'accesso agli esposti non era giustificato da un'effettiva necessità di tutela della propria posizione giuridica.




La **Sentenza n. 5750 del 28 giugno 2024** della **Sezione V del Consiglio di Stato** ha affrontato il tema del diritto di accesso agli atti delle procedure concorsuali da parte dei consiglieri comunali, chiarendo l'estensione di tale diritto e le relative implicazioni.


Contesto della controversia: Una consigliera comunale aveva presentato al Comune una richiesta di accesso per visionare ed estrarre copia della documentazione relativa a tre procedure concorsuali finalizzate all'assunzione di personale a tempo indeterminato. Di fronte al silenzio dell'amministrazione comunale, la consigliera aveva proposto ricorso al TAR Calabria, che aveva respinto la domanda, ritenendo che la richiesta non fosse strumentale all'esercizio delle funzioni consiliari. La consigliera ha quindi impugnato la decisione davanti al Consiglio di Stato.

Decisione del Consiglio di Stato: Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello della consigliera, riformando la sentenza di primo grado e riconoscendo il suo diritto di accesso agli atti richiesti. La Corte ha evidenziato che:


- **Natura del diritto di accesso dei consiglieri comunali:** L'accesso agli atti esercitato dai consiglieri comunali ha una natura diversa rispetto alle altre forme di accesso, configurandosi come un diritto non condizionato alla conoscenza di tutti gli atti utili all'espletamento delle loro funzioni. Questo diritto è finalizzato a permettere una valutazione consapevole dell'operato dell'amministrazione, esprimere un voto informato sulle questioni di competenza del Consiglio e promuovere iniziative pertinenti al mandato consiliare.
- **Assenza di obbligo di motivazione:** I consiglieri comunali non sono tenuti a fornire una specifica motivazione per le loro richieste di accesso, né a dimostrare un interesse personale. Questo principio evita che l'ente possa esercitare un controllo sull'esercizio delle funzioni consiliari attraverso la valutazione delle richieste di accesso.
- **Ampiezza del diritto di accesso:** Il termine "utili", contenuto nell'articolo 43 del D.Lgs. n. 267 del 2000, implica l'estensione del diritto di accesso a qualsiasi atto ritenuto utile per l'esercizio delle funzioni consiliari, senza limitazioni.




Sull'accesso civico generalizzato la questione è più complessa e difatti è intervenuta la Determinazione n. 1309 del 28/12/2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), adottata d'intesa con il Garante, intitolata «Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013», nonché il provvedimento del Garante n. 521 del 15/12/2016, contenente la citata Intesa.



Principali pareri del Garante per la Protezione dei Dati Personali



Parere n. 558 del 12 settembre 2024



1. Oggetto della Richiesta

Un cittadino ha richiesto al Comando Generale della Guardia di Finanza l'accesso a dati numerici relativi agli infortuni occorsi a soggetti terzi durante il servizio.

2. Posizione dell'Amministrazione


L'amministrazione ha respinto l'istanza, sostenendo che la divulgazione di tali informazioni potesse compromettere la protezione dei dati personali e che la richiesta non fosse giustificata da un interesse pubblico prevalente.

3. Valutazione del Garante


Il Garante ha esaminato la richiesta, sottolineando la necessità di bilanciare il diritto alla trasparenza con la tutela della privacy. Ha evidenziato che, sebbene i dati richiesti fossero di natura numerica e aggregata, la loro divulgazione poteva comunque portare all'identificazione indiretta dei soggetti coinvolti, specialmente in contesti specifici o con un numero limitato di casi.

4. Decisione Finale

Il Garante ha ritenuto legittimo il diniego opposto dall'amministrazione, confermando che la tutela della riservatezza dei dati personali prevale sull'interesse alla trasparenza quando la divulgazione può arrecare un pregiudizio concreto agli interessati.



Parere del Garante n. 598 del 15 dicembre 2023



1. Contesto

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) dell'ASL TO3 ha chiesto al Garante un parere su una richiesta di accesso civico generalizzato relativa a due documenti contenenti informazioni sanitarie di un paziente. L'ASL aveva negato l'accesso per motivi di riservatezza.


2. Decisione del Garante

Il Garante ha confermato il divieto assoluto di diffusione di dati sanitari, stabilito dall'art. 2-septies del Codice Privacy e dall'art. 7-bis del D.lgs. 33/2013 sulla trasparenza. Ha evidenziato che:


- L'accesso civico non può riguardare dati sanitari, in quanto protetti da un divieto normativo esplicito.
- Anche un accesso parziale (con anonimizzazione) non è ammissibile, poiché esiste comunque un rischio di re-identificazione del paziente.
- L'accesso ai documenti amministrativi potrebbe essere concesso solo ai sensi della L. 241/1990, previa dimostrazione di un interesse giuridico qualificato.

3. Implicazioni

Le amministrazioni sanitarie devono rifiutare sempre l'accesso civico a documenti contenenti dati sanitari. Solo chi dimostra un interesse specifico e giuridicamente rilevante può accedere ai documenti attraverso la procedura di accesso agli atti amministrativi.



Parere del Garante n. 461 del 29 settembre 2023



1. Contesto

L'Università degli Studi dell'Insubria ha ricevuto una richiesta di accesso civico generalizzato per ottenere copia del decreto sulle pesature e la ripartizione delle indennità per il 2022, con l'indicazione degli importi assegnati ai dipendenti. Il richiedente ha dichiarato di voler accedere a tali dati sia per ragioni di trasparenza amministrativa sia per un interesse legittimo legato a possibili azioni giudiziarie.

2. Posizione dell'Amministrazione

L'Università ha accolto parzialmente la richiesta, fornendo la copia del decreto ma senza i nomi e gli importi delle indennità individuali.


3. Valutazione del Garante

Il Garante ha confermato la legittimità del diniego, ritenendo che:


- Gli importi delle indennità rappresentano dati personali e non possono essere diffusi senza un motivo legittimo.
- L'accesso civico non può compromettere la riservatezza dei dipendenti, a meno che non si tratti di dirigenti o titolari di incarichi pubblici con deleghe dirigenziali, per i quali vige un obbligo di trasparenza.
- I lavoratori non dirigenti hanno un'aspettativa legittima di confidenzialità sui propri compensi, e la loro divulgazione potrebbe causare un pregiudizio concreto (art. 5-bis, D.lgs. 33/2013).

4. Conclusione

Il Garante ha confermato che l'Università ha agito correttamente nel negare l'accesso ai dati sugli importi individuali, poiché tali informazioni rientrano nella protezione della privacy. Tuttavia, il richiedente potrebbe eventualmente accedere ai documenti se dimostrasse un interesse giuridico qualificato, presentando una richiesta di accesso ai sensi della Legge 241/1990 sugli atti amministrativi.



Parere del Garante n. 267 del 22 giugno 2023



1. Contesto

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) dell'ASL Roma 1 ha chiesto al Garante un parere su una richiesta di accesso civico generalizzato relativa ai seguenti dati

- Dichiarazioni di obiezione/non obiezione di coscienza del personale sanitario nei consultori, nei reparti di ostetricia e ginecologia e nelle aziende sanitarie.
- Numero di dispositivi intrauterini (spiral) impiantati e pillole RU486 somministrate nel 2022, suddivise per struttura ospedaliera o consultoriale.

2. Posizione dell'Amministrazione

L'ASL ha negato l'accesso ai dati individuali degli obiettori/non obiettori, fornendo invece dati aggregati, per motivi di protezione dei dati personali.

3. Valutazione del Garante


Il Garante ha confermato che:

- Le dichiarazioni di obiezione di coscienza rientrano tra i "dati particolari" (art. 9 GDPR), in quanto possono rivelare convinzioni religiose o filosofiche del personale sanitario.
- L'accesso civico generalizzato è escluso quando la divulgazione comporta un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali (art. 5-bis, D.lgs. 33/2013).
- Anche l'accesso a dati aggregati può essere vietato se il livello di dettaglio consente l'identificazione indiretta.


4. Decisione del Garante

Il Garante ha ritenuto legittimo il diniego di accesso dell'ASL e ha stabilito che:

- L'accesso civico ai dati di obiezione di coscienza va negato perché potrebbe rivelare informazioni personali sensibili.
- Anche i dati aggregati devono essere forniti con attenzione, evitando dettagli che possano portare all'identificazione indiretta.
- L'accesso ai dati numerici generali (es. totale delle RU486 somministrate) è possibile, ma senza specificare le strutture di appartenenza.



Parere del Garante n. 36 del 29 gennaio 2023



1. Contesto

Il Comune di Cles ha ricevuto una richiesta di accesso civico generalizzato per ottenere la copia degli elaborati scritti (prima e seconda prova) dei tre candidati promossi alla prova orale per il concorso di Comandante di Polizia Locale, oltre alle domande formulate nella prova orale.

L'amministrazione ha concesso solo l'accesso alle domande orali, rifiutando invece la trasmissione degli elaborati scritti.


2. Valutazione del Garante

Il Garante ha confermato la legittimità del diniego, sottolineando che:


- Gli elaborati scritti costituiscono dati personali, in quanto riflettono le conoscenze, le capacità critiche e il pensiero individuale del candidato.
- Anche se privati del nome, gli elaborati possono comunque portare all'identificazione indiretta, violando così la normativa sulla protezione dei dati personali.
- L'accesso civico generalizzato è vietato quando comporta un pregiudizio concreto per la privacy degli interessati (art. 5-bis, D.lgs. 33/2013).

3. Conclusione

Il Garante ha ribadito che gli elaborati scritti non possono essere divulgati attraverso l'accesso civico, poiché ciò comprometterebbe la privacy dei candidati. Tuttavia, ha specificato che chi dimostra un interesse giuridico qualificato (ad esempio un candidato che vuole verificare la correttezza della selezione) può richiedere l'accesso ai documenti attraverso la legge 241/1990 sull'accesso agli atti amministrativi.



Parere n. 271 del 17 dicembre 2020



1. Oggetto della Richiesta

Un cittadino ha richiesto l'accesso a tutta la documentazione inerente a una specifica pratica edilizia presso il Comune di Montepulciano.

2. Posizione dell'Amministrazione Comunale


Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) del Comune ha accolto parzialmente l'istanza, concedendo l'accesso limitatamente al permesso di costruire. Ha negato l'accesso agli altri documenti, ritenendo che la loro divulgazione potesse arrecare un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali dei soggetti coinvolti, inclusi il titolare dell'azienda, il progettista e altri professionisti.

3. Valutazione del Garante


Il Garante ha esaminato la richiesta, sottolineando la necessità di bilanciare il diritto alla trasparenza con la tutela della privacy. Ha evidenziato che l'accesso a documenti contenenti dati personali deve essere valutato attentamente per evitare possibili violazioni della riservatezza.

4. Decisione Finale

Il Garante ha ritenuto appropriata la decisione del Comune di limitare l'accesso al solo permesso di costruire. Ha confermato che la divulgazione integrale della documentazione richiesta avrebbe potuto compromettere la protezione dei dati personali dei soggetti coinvolti, giustificando così il diniego parziale all'accesso.



Parere n. 230 del 23 novembre 2020



1. Oggetto della Richiesta

Un cittadino ha richiesto l'accesso ai dati identificativi di persone fisiche e giuridiche che hanno beneficiato di sgravi fiscali concessi dall'Agenzia delle Entrate.

2. Posizione dell'Agenzia delle Entrate


L'Agenzia ha negato l'accesso, motivando che la divulgazione di tali informazioni potrebbe compromettere la protezione dei dati personali dei beneficiari, in quanto rivelerebbe dettagli sulle loro situazioni economiche.

3. Valutazione del Garante


Il Garante ha valutato la richiesta, sottolineando la necessità di bilanciare il diritto alla trasparenza con la tutela della privacy. Ha evidenziato che la diffusione dei nomi dei beneficiari di sgravi fiscali potrebbe esporre informazioni sensibili riguardanti la loro sfera economica e patrimoniale.

4. Decisione Finale

Il Garante ha confermato la decisione dell'Agenzia delle Entrate di negare l'accesso, ritenendo che la divulgazione dei dati richiesti avrebbe potuto arrecare un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali dei soggetti interessati.



SUGGERIMENTI



Procedura operativa sulle richieste di accesso

Gestione di richieste complesse e multiple

Considerazione sui dati particolari

Strumenti e modelli pratici

Risposte a richieste ripetute ed eccessive

Conseguenze nel caso di mancato rispetto delle richieste di accesso